

ISTITUTO COMPRENSIVO "ISOLE EOLIE"
Via Stradale -98055 Lipari (ME) Tel 090-9812222
C.F. 81001350834 - Cod. Meccanografico: MEIC818009 - Cod. Univ. **UFT6NF**
e-mail: meic818009@istruzione.it
Pec: meic818009@pec.istruzione.it
Sito web: www.iclipari1.edu.it; www.scuoleolie.it

Circolare n. 31

IST. COMPRENSIVO ISOLE EOLIE
Prot. 0009734 del 01/10/2026
VII (Uscita)

**Ai Genitori e agli Esercenti la Responsabilità Genitoriale
Al Personale Scolastico
Al Sito Web / Bacheca Sindacale**

OGGETTO: Indicazioni operative in materia di adempimenti vaccinali (D.L. n. 73/2017, convertito con L. n. 119/2017) – Certificazioni, esoneri, omissioni, differimenti e verifiche.

Si comunica alle SS.LL. che l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina ha trasmesso le indicazioni operative aggiornate in merito agli obblighi vaccinali per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, ai sensi del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119.

Al fine di garantire una corretta gestione delle informazioni e il rispetto della normativa vigente, si riportano di seguito le disposizioni fondamentali che le famiglie sono tenute a osservare.

1. Certificazioni Vaccinali Ufficiali (Sistema AVUR)

La posizione vaccinale dei soggetti assistiti dall'ASP di Messina è registrata nell'Anagrafe Vaccinale Unica Regionale (AVUR).

- **Documento valido:** Qualora venga richiesta o presentata una certificazione rilasciata dai Centri Vaccinali dell'ASP di Messina, sarà considerata valida esclusivamente la documentazione generata tramite il sistema AVUR nella sua forma originaria e integrale.
- **Divieto di annotazioni/modifiche:** I certificati **non** devono recare aggiunte, correzioni, timbri o diciture manoscritte (es. *"in corso di regolarizzazione"*, *"in attesa"* o simili). Ai sensi di legge, lo stato del minore si definisce unicamente come **"in regola"** o **"non in regola"** con gli obblighi vaccinali, non esistendo una condizione intermedia di "parziale regolarità".

2. Esonero per Avvenuta Immunizzazione da Malattia Naturale

L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione (art. 1, comma 2, D.L. 73/2017).

- **Modalità di comprovazione:** Tale condizione **non** può essere autocertificata dalla famiglia, ma deve essere dimostrata esclusivamente attraverso:
 1. Copia della notifica di malattia infettiva effettuata all'Azienda Sanitaria dal medico curante;
 2. Attestazione rilasciata dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) del Servizio Sanitario Nazionale, eventualmente basata su analisi sierologiche.
- I genitori che dispongono di esiti sierologici e intendono far valere l'esonero devono rivolgersi al proprio MMG o PLS affinché provveda alle valutazioni cliniche e al rilascio della relativa attestazione ufficiale. Non compete alla scuola interpretare referti di laboratorio o cartelle cliniche.

3. Omissione o Differimento per Condizioni Cliniche

Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite esclusivamente in caso di accertato pericolo per la salute legato a specifiche condizioni cliniche (art. 1, comma 3, D.L. 73/2017).

- Tale condizione deve essere formalmente attestata dal **Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta**. Eventuali referti specialistici o lettere di dimissione ospedaliera non sostituiscono l'attestazione del MMG/PLS.
- A tutela della privacy e nel rispetto del GDPR (Reg. UE 2016/679), **si invitano le famiglie a non consegnare alla scuola documentazione clinica di dettaglio o diagnosi**, poiché la gestione di tali dati sanitari compete esclusivamente ai Servizi Sanitari e al MMG/PLS.

4. Formale Richiesta di Vaccinazione

La presentazione di una formale richiesta di vaccinazione all'ASP costituisce una specifica fattispecie procedurale ma **non** equivale all'assolvimento dell'obbligo vaccinale. Si ricorda che presso i Centri Vaccinali dell'ASP di Messina le vaccinazioni incluse nei LEA vengono erogate senza necessità di prenotazione.

5. Effetti dell'Inadempimento sulla Frequenza Scolastica

Si richiama la diversa incidenza della normativa a seconda del grado di istruzione:

- **Servizi educativi per l'infanzia e Scuole dell'Infanzia:** La mancata presentazione della documentazione vaccinale nei termini previsti comporta la **decadenza dall'iscrizione**, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del D.L. 73/2017.
- **Scuola Primaria, Secondaria e Centri di Formazione Professionale:** La mancata presentazione della documentazione **non** determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la frequenza o la partecipazione agli esami, ferme restando le azioni di verifica e recupero messe in atto dall'Azienda Sanitaria.

Si confida nella consueta e preziosa collaborazione delle famiglie per il puntuale rispetto delle indicazioni normative sopra richiamate.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Patrizia Muscolino

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2 D.lgs n. 39/93)